



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO (TARIP)

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, Sala Consiliare, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta NATIN ALBERTO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Ranza Giorgio

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
NATIN ALBERTO	P	REGINATO SIMONE	P
LONGHIN DIEGO	P	BOLDRIN FILIPPO	P
CANTON BARBARA	A	BRESSANIN FRANCESCA	P
RAMPADO MICHELE	P	MARCHIORI FEDERICA	P
RADO JESSICA	P	FRANCESCHIN ERICA	P
RANIERI VALERIA	P	CANTON GIANDOMENICO	P

NUMERO TOTALE PRESENTI: 11 ASSENTI: 1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
RAMPADO MICHELE
RADO JESSICA
MARCHIORI FEDERICA

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

TRAMONTE ANDREA

PRESENTE

MORESSA CHIARA

PRESENTE

MARINELLO LUANA

PRESENTE

MARCATO LIONELLO

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a partire dall'anno 2014, a seguito dell'adozione di un sistema di misurazione puntuale basato sulla quantificazione volumetrica dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, il nostro Comune si è avvalso della facoltà di applicare una *tariffa avente natura corrispettiva* in luogo della TARI ai sensi del comma 668, art. 1, L.147/2013 e successive modifiche;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/2014 è stato approvato il *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva* redatto ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della citata L. 147/2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2015 il suddetto Regolamento è stato modificato relativamente alle modalità di riscossione ordinaria della Tariffa;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale denominato "Venezia" istituito a norma della L.R. 52/2012, cui appartiene anche il nostro Comune;
- al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente competono *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo"*;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019, al fine di pervenire ad una omogeneizzazione dei regolamenti Tarip dei Comuni aderenti e in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 20/04/2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati", è stato approvato il "Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip" che con effetto dal 1° gennaio 2019 ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti;
- Richiamato il D.Lgs. 116/2020, il quale tra le novità introdotte in materia di Tassa Rifiuti (TARI) dal decreto n. 116/2020, prevede la possibilità per le utenze non domestiche di non usufruire più del servizio pubblico della gestione dei rifiuti. Le utenze non domestiche che sceglieranno di uscire dal servizio pubblico (ma che dovranno comunque dimostrare di avviare a recupero i rifiuti prodotti mediante gestori privati autorizzati) avranno diritto ad una esenzione della parte variabile della TARI, rimanendo comunque soggetti al pagamento della quota fissa;

Richiamato in particolare il D.Lgs. 152/2006 il quale all'art.238, comma 10, così recita:

“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. “;

Richiamati i commi da 796 a 802 della L.160/2020 i, quali dettano le regole cardine per la dilazione di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti di cui all'art.784;

Richiamato l'Art. 6.” Agevolazioni Tari” del D.L.73/2020, il quale testualmente recita:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°(gradi) aprile 2021Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°(gradi) aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°(gradi) aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Atteso che il Gestore del servizio VERITAS SpA, in accordo con la Direzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha segnalato la necessità di un adeguamento del “Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip” di cui in premessa ai citati recenti provvedimenti normativi, con particolare riferimento alla L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, relativamente alle modalità di concessione delle dilazioni di pagamento, e al D. Lgs. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”,

che modifica il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come meglio indicato nell'allegato sub lett.A) al presente provvedimento;

Ritenuto inoltre, in relazione al citato art.6 del D.L.72/2021, prevedere apposita disciplina che contempra la possibilità di concedere delle agevolazioni tariffarie alle categorie interessate in relazione al perdurare dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'apposito schema di regolamento, allegato sub lett.B) alla presente provvedimento, contenente le modifiche di cui al precedente allegato sub lett.A) ;

Richiamato l'art.30, comma 5 del D.L.41/2021, convertito nella L.69/2021, il quale così recita:

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°(gradi) gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1°(gradi) gennaio 2022.”;

Visto il D. Lgs. 267/2000 successivamente modificato ed integrato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di apportare al Regolamento tariffa a corrispettivo - Tarip, approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2019, le modifiche come riportate nell'allegato alla presente sub lett.A);
- 3) di dare atto che il Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip, dopo le modifiche di cui al precedente punto, risulta come da allegato sub lett. B) al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che le modifiche di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito allegato alla precedente delibera n. 30 del 28/06/2021 ad oggetto: “Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti - Rideterminazione PEF 2020, determinazione PEF 2021 e parere vincolante sulla manovra della tariffa rifiuti puntuale (TARIP) 2021”;

Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 11

Voti favorevoli: 7;

Contrari: nessuno;

Astenuti: 4 (Bressanin, Canton G., Franceschin, Marchiori);

DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti”;

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 11

Voti favorevoli: 7;

Contrari: nessuno;

Astenuti: 4 (Bressanin, Canton G., Franceschin, Marchiori);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
NATIN ALBERTO

Il Segretario Comunale
Ranza Giorgio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.